



Roma, 23/12/2021

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202100013428/A.G.
Oggetto: Riepilogo scadenze di fine anno.

Circolare n. 13409

SN
5.4
IFO NO

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Riepilogo scadenze di fine anno per gli Ordini territoriali.

Si fornisce di seguito un breve riepilogo delle scadenze di fine anno riferite agli adempimenti amministrativi degli Ordini.

* * *

SCADENZE PER GLI ORDINI PROVINCIALI

Iscrizione dei cittadini extracomunitari all'albo professionale, iscrizione comunitari, riconoscimento titoli esteri, lavoro all'estero

Gli Ordini devono comunicare, **entro il 31 dicembre di ogni anno**, al Ministero della salute, l'elenco dei cittadini extracomunitari che siano stati iscritti all'Albo professionale nel corso dell'anno ([circolare Ministero della Sanità del 12.4.2000 – cfr. circolare federale n. 5729 del 9.5.2000](#)).

Si rammenta, altresì, che la competenza al riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero, sia in Paesi comunitari che extracomunitari, è del Ministero della Salute (al quale gli interessati dovranno rivolgersi direttamente) e che i relativi modelli di domanda e gli elenchi dei documenti da produrre sono reperibili sul sito internet del Ministero, all'indirizzo www.salute.gov.it, all'interno dell'area tematica "Professioni Sanitarie".

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582

e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Sempre sul sito del Ministero si possono trovare informazioni riguardanti i farmacisti italiani che desiderino lavorare all'estero; a tal proposito, si sottolinea che coloro che, in possesso di un titolo italiano, desiderino esercitare la professione sanitaria all'estero, devono rivolgersi direttamente all'autorità competente del Paese dove intendono lavorare. Qualora fosse richiesto, il Ministero della Salute italiano rilascia un "Attestato di conformità e il **"Good professional standing"** (la relativa modulistica è reperibile sempre sullo stesso sito internet). Gli attestati sono rilasciati esclusivamente per i Paesi UE, per la Confederazione Svizzera e per i Paesi dell'Area SEE. **Per i Paesi extra UE è competente l'Ordine professionale di appartenenza.**

In proposito, si rammenta inoltre che per ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali in un altro Paese dell'Unione Europea i farmacisti possono utilizzare la tessera professionale europea (EPC). La EPC rilasciata per lo stabilimento permanente consente al titolare l'esercizio della professione in Italia a tempo indeterminato, mentre la EPC rilasciata per la prestazione temporanea ed occasionale ha validità di 12 mesi, prorogabile a richiesta dell'interessato.

Al momento della presentazione, da parte di un farmacista, di EPC per la prestazione temporanea ed occasionale, l'Ordine territoriale dovrà anzitutto a verificare, tramite il link sopra riportato (che sostituisce quello indicato nella circolare 10716), la validità della Tessera. Dalla EPC è infatti possibile ricavare le poche informazioni da inserire negli appositi spazi della schermata per effettuare una immediata verifica. Una volta riscontrata l'autenticità della EPC, l'Ordine predispose l'iscrizione all'Albo (atto meramente formale, temporaneo e automatico), sulla quale delibera il Consiglio dell'Ordine (cfr. circolare federale n. [13041 dell'8.6.2021](#)).

Per quanto riguarda i cittadini dell'UE che vivono nel Regno Unito o i cittadini del Regno Unito che vivono nell'UE, le norme e le condizioni per la [prestazione permanente di servizi](#) continuano ad applicarsi nel contesto della Brexit, a condizione che siano [tutelati dall'accordo sul recesso del Regno Unito](#). L'Accordo di recesso, entrato in vigore il 1° febbraio 2020, garantisce ai cittadini dell'Unione ed ai cittadini Regno Unito (UK) che abbiano ottenuto il riconoscimento delle loro qualifiche professionali **presentate prima della fine del periodo di transizione (e comunque non oltre il 31 dicembre 2020)**, la validità e l'efficacia delle decisioni nazionali di riconoscimento e il diritto di esercitare e continuare ad esercitare la relativa professione nello Stato ospitante.

Dal 1° gennaio 2021 in Italia trova applicazione, nei loro confronti, il [DPR 31 agosto 1999, n. 394](#) e s.m. e, in particolare, l'[articolo 49](#) che detta la disciplina per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in paesi non appartenenti all'Unione europea; pertanto, le richieste di riconoscimento pervenute successivamente a tale data saranno assoggettate allo stesso trattamento previsto per i cittadini dei Paesi terzi. La documentazione conseguita nel Regno Unito **dovrà essere presentata al Ministero** nelle modalità previste per le [qualifiche professionali conseguite in Paesi extracomunitari](#).

Anagrafe delle prestazioni

Secondo quanto stabilito dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 75/2017, la comunicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti a consulenti e dipendenti pubblici deve essere effettuata **tempestivamente** (cfr. circolare federale n. [10760 del 27.12.2017](#)).

In particolare, tale disposizione prevede che le PA comunichino in via telematica, **nel termine di quindici giorni**, al Dipartimento della funzione pubblica gli **incarichi, conferiti o autorizzati**, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.

Le P.A. di appartenenza devono inoltre comunicare **tempestivamente**, al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, **i compensi** da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione.

Tali comunicazioni devono essere effettuate esclusivamente per via telematica tramite il sito www.perlapa.gov.it.

* * *

Anagrafe tributaria

In base a quanto disposto dall'art. 7 del DPR 605/1973, come modificato dalla legge 311/2004, e dal provvedimento 27 gennaio 2021 emanato dall'Agenzia delle Entrate, gli Ordini hanno l'obbligo di comunicare, **entro il 30 giugno di ogni anno**, all'anagrafe tributaria, iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall'Albo professionale, intervenute nell'anno solare precedente.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nel provvedimento sopra richiamato (cfr. circolare federale n. [12856 del 3.3.2021](#)), la comunicazione annuale ha ad oggetto, per tutti i soggetti che siano risultati iscritti almeno un giorno per l'anno di riferimento della comunicazione, i dati delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni, nonché quelli dei periodi di sospensione.

Si rammenta che le predette comunicazioni devono essere effettuate tramite l'apposito software messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (cfr. circolare federale n. [12868 del 8.3.2021](#)) al seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/comunicazione-da-parte-degli-ordini-professionali-enti-e-uffici/software-di-compilazione-comunicazione-da-parte-degli-ordini-professionali-enti-e-uffici-enti-e-pa>, ove è possibile reperire le informazioni relative alla compilazione ed all'invio dei dati.

* * *

Enti previdenziali, assicurativi ed assistenziali

In base al disposto dell'art. 1, comma 8-quater, del D.L. 688/1985 convertito nella Legge 11/1986, gli Ordini hanno l'obbligo di comunicare **trimestralmente**, agli enti previdenziali, assicurativi e assistenziali (cioè in pratica all'INPS, all'ENPAF, all'INPDAP, all'INAIL e all'ONAOISI), ogni variazione (comprese le iscrizioni e cancellazioni) all'Albo professionale.

* * *

Rilevazione dei dati riguardanti permessi, aspettative e distacchi sindacali - aspettative e permessi per funzioni pubbliche

Come previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 165/2001, gli Ordini devono comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica il numero complessivo ed i nominativi dei dipendenti beneficiari degli istituti sindacali (distacchi, permessi e aspettative) e non sindacali (permessi e aspettative per funzioni pubbliche elettive), indicando qualifica del beneficiario e durata del permesso.

La comunicazione degli istituti deve essere effettuata tempestivamente e non oltre le 48 ore dalla data di concessione dello stesso al dipendente pubblico da parte della P.A. esclusivamente per via telematica.

Le Amministrazioni ogni anno devono trasmettere alle Associazioni sindacali i dati riepilogativi relativi a permessi sindacali usufruiti, al fine di effettuare la verifica congiunta in relazione alle ore ed alla titolarità dei rispettivi permessi usufruiti per ciascun comparto di riferimento. Tale verifica deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte delle Associazioni destinatarie e decorsi ulteriori 5 giorni i dati risultanti dall'applicativo GEDAP saranno considerati definitivi.

Le Amministrazioni devono completare le suddette operazioni entro e non oltre il **31 marzo**, in quanto oltre tale termine, **i dati si consolidano e non potranno più essere modificati nel sistema GEDAP.**

In considerazione dei tempi previsti dal suddetto procedimento, è pertanto preferibile, come indicato dalla stessa Agenzia, che le Amministrazioni trasmettano i dati riepilogativi alle Associazioni sindacali non oltre il 31 gennaio.

* * *

Sicurezza informatica e utilizzo dei Cookies – adeguamento linee guida GPDP

Si rammenta che **entro il 9.1.2022**, tutti i soggetti detentori di siti internet (e quindi anche gli Ordini) dovranno adeguarsi alle regole adottate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali con il provvedimento n. 231 del 10.6.2021 "*Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento*" (cfr. circolare federale n. [13292 del 29.10.2021](#)) con l'obiettivo di specificare le corrette modalità per la fornitura della Cookie Policy e per l'acquisizione del consenso on-line degli interessati, ove necessario, alla luce della piena applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di privacy.

* * *

Contratti pubblici

In base alle norme in ultimo introdotte per la ripresa economica dopo l'emergenza Covid (art 1 del DL 76/2020 come modificato dal DL 77/2021 convertito dalla L 108/2021), è prevista, fino al 30 giugno 2023, la possibilità di procedere all'**affidamento diretto** per **lavori** di importo **inferiore a euro 150.000** al netto dell'IVA e per **servizi e forniture** di importo **inferiore a euro 139.000** al netto dell'IVA.

Per importi superiori:

- *servizi e forniture*: procedura negoziata senza bando con invito di 5 operatori fino alla soglia comunitaria (attualmente pari a euro 214.000).
- *lavori*: procedura negoziata senza bando con invito di 5 operatori da euro 150.000,00 e fino ad un milione di euro; con invito di 10 operatori da un milione di euro fino alla soglia comunitaria (attualmente pari a euro 5.350.000).

* * *

IL SEGRETARIO
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr Andrea Mandelli)